



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE CALABRIA
CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA

Allegato "B" del Verbale di riunione nr. 11/XI Mandato del 06 marzo 2013.

Delibere e documenti approvati

DELIBERA NR. 1/11/XI

OGGETTO: Proposta di modifica dell'art. 1475 del D.Lgs. 66/2010 del Testo Unico Ordinamento Militare.

IL CO.BA.R

LETTA la delibera nr. 1/3/XI del Co.Ba.R. del Comando Operativo Aeronavale, concernente l'oggetto, inviata a tutti i Co.Ba.R. per conoscenza.

RILEVATA la evidente disparità di trattamento ai danni dei cittadini militari residenti in Italia, rispetto agli altri cittadini militari europei, in merito all'assoluto divieto di libertà sindacale per gli appartenenti alle Forze armate, generata dalla restrizione imposta dall'art 1475 del D.Lgs. n.66/2010 secondo la quale, pur consentendo la costituzione di associazioni o circoli fra militari, previo assenso del Ministro della Difesa, preclude ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni già esistenti.

CONSTATATA la necessità di una riforma dell'istituto di tutela e rappresentanza del cittadino europeo a status militare, in conformità con i principi di rappresentanza, tutela e dignità riconosciuti dal diritto dell'Unione Europea e dalle sentenze interpretative dello stesso emesse, in circostanza di giurisprudenza dalla Corte di Giustizia Europea o dal Tribunale di Prima Istanza, con particolare riferimento alla cogenza dell'art. 12 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea¹ [2000/C 364/OI], annessa al Trattato di Lisbona [2007/C 306/OI] e come tale avente forza di diritto sovranazionale [cifr. Art 12 della Carta diritti fondamentali UE: *"libertà di riunione e di associazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi"*]

¹ La Corte di giustizia ha già fatto riferimento alla Carta in due sentenze successive all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rese, rispettivamente, nei casi Jasna Detiček contro Maurizio Sgueglia (23 dicembre 2009, C-403/09 PPU) e Seda Küçükdeveci c. Swedex GmbH & Co KG (19 gennaio 2010, C-555/07).

ATTESO CHE

per costante giurisprudenza, il diritto dell'Unione europea ha valore di fonte di livello costituzionale, se non in contrasto con le disposizioni fondamentali della Carta Costituzionale italiana e che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ha la stessa rilevanza dei trattati² (infatti l'art. 6(1) del nuovo TUE prevede, infatti, che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 adattata il 12 dicembre 2007 a Strsburgo che ha lo stesso valore giuridico dei trattati)

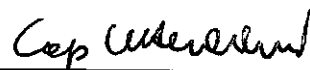
CONSIDERATO

che in questo caso non vi è alcun contrasto con la nostra Carta Fondamentale, giacchè l'art. 18 della Costituzione riconosce la libertà di associazione a tutti i cittadini e il successivo art.39 Cost. ribadisce che l'organizzazione sindacale è libera, mentre l'art. 52 Cost. esplica che l'ordinamento delle FF.AA. s'informa allo spirito democratico della Repubblica. Ne consegue che può essere disposta dalla legge ordinaria, una eventuale limitazione dei diritti sindacali dei cittadini a *status* militare, ma certamente non la loro negoziazione

DELIBERA

di condividere ed aderire alla richiesta della delibera di cui all'oggetto e chiede, agli organi sovraordinati (Co.I.R. e Co.Ce.R.), di promuovere e supportare la modifica dell'art. 1475 del D.Lgs n.66/2010 affinché venga riconosciuto, anche ai cittadini militari, la libertà di associazione ed il diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi, così come decretato dagli artt. 18 e 39 della Costituzione e dall'art.12 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La presente delibera approvata all'unanimità (09 votanti), viene allegata al verbale nr. 11/XI Mandato, ed inviata a stralcio verbale al Co.I.R. per il successivo inoltro al Co.Ce.R..

Il Segretario
(Mar. Enrico Di Dio)**Il Presidente**
(Cap. Letterio Sciliberto)

² Si rammenta anche che l'art. 117, 1° comma, Cost., stabilisce che "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".